



Legge 4 febbraio 1957, n. 2. (1)

**Disposizioni sul bollo da applicarsi alle cambiali e tratte provenienti dall'estero.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 febbraio 1957:*

**Art. 1.**

La tassa di bollo di cui all'art. 23 della legge 14 marzo 1918, n. 11, verrà riscossa in modo virtuale dal competente ufficio.

**Art. 2.**

L'Ufficio del Registro è autorizzato ad accertare e concordare con gli interessati l'ammontare della tassa dovuta annualmente sulle cambiali e gli altri effetti di commercio provenienti dall'estero per l'incasso.

**Art. 3.**

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 1957 (1656 d.F.R.)**

I CAPITANI REGGENTI

Mariano Ceccoli - Eugenio Bernardini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

D. Morganti

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.

